

Figli e genitori separati: una sentenza importante



In due precedenti articoli ([qui](#) e [qui](#)) avevamo parlato delle spese straordinarie nell'interesse dei figli nell'ambito del diritto di famiglia. In questa occasione parleremo di una recente sentenza che ha ribadito proprio in tale materia un principio importante, che - nel migliore dei mondi possibili - dovrebbe già essere scontato, tanto per gli operatori del diritto quanto per i genitori separati. Questi, in breve, i fatti.

Tizia, separata dal marito Caio e genitrice collocataria del figlio Mevio, decide di iscrivere il ragazzo ad una scuola privata senza interpellare il padre, il quale - al momento di pagare la metà del costo di iscrizione - rispedisce al mittente la richiesta della ex consorte. Un caso che appare quasi di scuola e di frequenza quotidiana per l'avvocato matrimonialista e che, ciò nonostante, continua a dare luogo ad acerrime contese. A dirimere la controversia, tuttavia, è intervenuta recentemente una sentenza della Corte di Cassazione, che con sentenza di data 20.06.2012 n° 10174, ha stabilito a chiare lettere come le somme chieste dalla madre non siano dovute.

Prima di entrare nel dettaglio del commento della pronuncia giurisprudenziale in questione è opportuno specificare alcuni elementi di fatto di assoluto rilievo per comprendere l'importante portata della sentenza questione. In primo luogo, si deve sottolineare come i coniugi fossero affidatari congiunti del figlio. Ciò comporta che i genitori avessero una potestà - per così dire - pienamente condivisa su tutte le scelte da svolgersi nell'interesse del minore, con particolare rilievo per quelle di una certa importanza nella vita dei figli. In secondo luogo, bisogna evidenziare come fra le regole stabilite al tempo della separazione non fosse stato incluso un obbligo esplicito di preventiva concertazione delle spese straordinarie nell'interesse dei figli. La mancanza di tale clausola - assai frequentemente inclusa negli accordi di separazione, proprio per evitare controversie di questo tipo - non ha impedito alla Cassazione di rigettare le richieste materne, ed è a questo punto importante

comprenderne il motivo.

Tale motivo va cercato proprio nel primo elemento che si é sopra evidenziato, ovvero nell'affidamento congiunto del minore. Tale principio comporta il dovere gravante su ciascun genitore di concordare con l'altro tutte le scelte dell'interesse del minore che esonerano da quelle quotidiane e di scarsa importanza che gravano quindi sul genitore collocatario.

La scelta del percorso di studi costituisce una scelta di sicura importanza il futuro di un figlio, andando ad incidere potenzialmente sul futuro del medesimo e pertanto si deve ritenere che essa non possa essere presa in maniera autonoma non solo genitore. Peraltro, nel caso in esame, la madre aveva iscritto il figlio ad una scuola privata che come si può immaginare comporta delle spese nettamente superiori a quelle di una scuola pubblica. Anche questo elemento, ovvero la sostenibilità economica della spesa tenuto conto delle reciproche capacità economiche dei genitori, fa in modo che essa dovesse essere preventivamente concordata fra le parti.

Per usare le parole della Suprema Corte, quindi, l'affidamento congiunto, "oltre ad implicare l'esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, presuppone un'attiva collaborazione degli stessi nell'elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell'accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi".

Da tale assunto la Corte di Cassazione fa discendere un'ulteriore conseguenza - di importanza deflagrante per la materia - ovvero che l'onere della prova di aver provveduto a consultare preventivamente l'ex-coniuge, al fine di ottenerne il consenso, deve essere fornita dal genitore che chiede giudizialmente la rifusione della spesa sostenuta.

L'importanza della decisione è evidente, poichè essa segna la fine dell'arbitrio di quel genitore collocatario che, trincerandosi dietro la mancanza di una clausola nei termini di separazione che lo obblighi ad un preventivo accordo sulle spese straordinarie, ritenga di poterle assumere tutte - anche quelle rilevanti - senza il concorso decisionale dell'altro genitore, presentando poi a questo il conto.

La sentenza, quindi, non fa che rafforzare quel principio di bigenitorialità che deve costituire il faro illuminante per i rapporti fra i genitori separati e non, e si auspica che

l'insegnamento che essa trasmette possa venire recepito in primo luogo dai genitori separati - magari da quelli costantemente in lotta fra loro e, perchè no, dai loro legali - i quali potranno trarre un principio che, ammiccando ad una nota pubblicità, potremmo riassumere come "no accordo, no soldi".